



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail: ufficioservizisociali@comunedinovaradisicilia.me.it Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n°15

del 10.06.2021

Oggetto: Brucellosi bovina azienda Orlando Antonino.

IL SINDACO

Vista la nota Prot. n°1765 del 07.04.2021 del Servizio Veterinario dell' ASP di Messina - Distretto di Barcellona P.G. dalla quale risulta che nell'allevamento sito in contrada Blandino agro di Novara di Sicilia, codice aziendale IT062ME056, si sono verificati n° 1 casi di brucellosi bovina negli animali di cui è proprietario e conduttore il Sig. Orlando Antonino nato a Novara di Sicilia il 02.12.1960 e residente a Novara di Sicilia in via Timpaforca;

Visto il rapporto di prova n°2456 del 06.04.2021 dell' Istituto Zooprofilattico Sperimentale sezione di Barcellona P.G.;

Visto il T.U. LL.SS. N. 1265 DEL 27.07.1934;

Visti gli art. 10 e 106 del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. N° 320 del 08.02.1954;

Vista la Legge n.615 del 09.06.1964 e s.m.;

Vista la Legge n.833 del 23.12.1978;

Vista la Legge n. 296 del 28.05.1981;

Visto il DPR n.256/85;

Visto il D.M. 28.03. 1989;

Vista la Circolare Ass. n.510 del 29.12.1989;

Visto il O.M. 28.06.1991;

Visto il D.M 651/94;

Visto il D.A. n.31361 del 17.03.2000;

Vista l' Ordinanza Ministeriale del 14.11.2006;

Ritenuto necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria dei bovini sani dello stesso allevamento;

Sentito il Responsabile del Servizio Veterinario dell' A.S.P. di Messina, distretto di Barcellona P.G.;

ORDINA

Al Sig. Orlando Antonino, responsabile aziendale:

1. Il sequestro di tutto l'allevamento;

2. I bovini riscontrati infetti di Brucellosi e identificati nel mod. 2/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. Orlando Antonino e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;
3. Gli animali di cui al punto 2 devono essere macellati entro 15 giorni dalla data di notifica del mod. 2/33 d parte del Servizio Veterinario, così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio;
4. I feti, i capi nati morti, i capi morti di brucellosi dopo la nascita e le placente devono essere immediatamente ed accuratamente distrutti ai sensi DPR 320/54 e successive modifiche, a meno che non siano destinate ad esami di laboratorio;
5. Il latte proveniente dai bovini infetti può essere impiegato come alimento per animali dallo stesso allevamento unicamente dopo idoneo trattamento termico;
6. Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71°C per 15 secondi, o qualsiasi combinazione equivalente;
7. Divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'uscita di bovini destinati ad immediata macellazione, da rilasciare ai sensi DPR 320/54;
8. Il letame deve essere posto in luogo inaccessibile agli animali dello stesso allevamento e cosparso di disinfettante o ricoperto da uno strato di letame o terra non infetta e così conservato per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le ortocolture. Analoga disinfezione deve essere praticata nei confronti delle urine e dei liquami, nonché ripetutamente nei locali di ricovero;
9. Il fieno, lo strame o qualsiasi materia o sostanza venuta a contatto con animali infetti o le placente debbono essere distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante ai sensi DPR 320/54 e successive modificazioni;
10. Deve essere dato immediato avviso al servizio veterinario dell'ASP di Messina, distretto di Barcellona P.G. di ogni nuovo caso di malattia e di mortalità o di macellazione d'urgenza;
11. Divieto di fare coprire i bovini dell'azienda indicata, da animali di allevamento sani o di pubbliche stazioni di monta, facendo ricorso preferibilmente alla fecondazione artificiale;
12. Il detentore è incaricato dell'adempimento delle norme di cui sopra.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello (DPR 320/54).
Il Servizio Veterinario dell'ASP di Messina, distretto di Barcellona P.G. VV. UU., VV. SS. e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



IL SINDACO
Dr. Girolamo Bertolami